

Litisconsorzio - necessario

Integrazione del contraddittorio dei confronti del litisconsoerte pretermesso - Presupposti - Instaurazione del processo nei confronti di almeno un soggetto legittimato - Necessità - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22761 del 06/08/2025 (Rv. 676212 - 01) In tema di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio postula la valida instaurazione del processo contro almeno uno dei soggetti legittimati, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a disporla se sia stato convenuto in giudizio un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire (vale a dire privo della legittimazione ad agire o contraddirsi) o un'entità priva di soggettività giuridica (nella specie, un ente ospedaliero già soppresso al momento dell'introduzione del giudizio), dal momento che il rilievo della mancanza di legittimazione passiva o del presupposto processuale della legitimatio ad processum o della stessa condizione primaria della soggettività giuridica impone, a seconda dei casi, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda.